

# Legge anti-stalking: profili giuridici e criticità

\*\*\*\*\*

Lo stalking, oggi come oggi, rappresenta un vero e proprio allarme sociale. Non passa giorno, infatti, che dalle cronache dei giornali non si senta parlare di casi di stalking, che sfociano a volte nella commissione di veri e propri delitti.

Prima di passare all'esame normativo del reato di stalking, bisogna fare un passo indietro ed analizzare quali sono state le premesse che hanno portato all'inserimento di questa nuova fattispecie di reato.

Va detto subito che nel nostro ordinamento mancava una fattispecie di reato che fosse idonea a contrastare condotte che, pur se reiterate e fastidiose, non rientravano però tra quelle già previste dal codice penale.

In altri termini, la nuova forma di reato che è stata introdotta, era dunque necessaria nel nostro Paese, non essendo le norme penali esistenti, sufficienti a fronteggiare lo stalking come fenomeno.

Con l'introduzione della nuova fattispecie di reato, si è andati a colmare una profonda lacuna normativa che, nel corso degli ultimi anni, quando il fenomeno dello stalking si è diffuso anche nel nostro Paese, ha visto quasi sempre le vittime prive di tutela.

Infatti, prima dell'entrata in vigore della legge che ha introdotto il reato di stalking, per reprimere le condotte moleste si faceva riferimento in alcuni casi all'art. 660 c.p.

Questa norma però che si era rivelata comunque insufficiente a perseguire le condotte di stalking, in quanto si punivano le molestie o i disturbi arrecati da un determinato soggetto in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero col mezzo del telefono.

Infatti, dalla sfera di applicabilità di tale norma restavano comunque fuori le molestie arrecate nei luoghi privati o attraverso un mezzo che non fosse il telefono.

Questo perché il bene giuridico tutelato dall'art. 660 c.p. è principalmente l'ordine pubblico, mentre l'interesse privato riceve una protezione soltanto riflessa.

In altri casi, si configurava il reato di violenza privata di cui all'art. 610 c.p., oppure ci si avvaleva delle figure di reato della minaccia, semplice o aggravata (art. 612 c.p.), o delle percosse di cui all'art. 581c.p., dell'ingiuria di cui all'art. 594 c.p.

Ma nessuna delle norme citate era comunque, in ogni caso, idonea a reprimere quei comportamenti persecutori ed ossessivi in cui si sostanzia lo stalking come fenomeno nel suo complesso.

Conseguentemente negli anni è emersa l'esigenza, anche di fronte a fatti di cronaca abbastanza frequenti e ad alcuni di notevole gravità, di intervenire tramite una

previsione normativa chiara e precisa volta a contrastare gli atteggiamenti persecutori ed ossessivi posti in essere verso soggetti ritenuti più deboli.

Il Legislatore nel delineare la fattispecie del reato di stalking, ha trasferito nell'ambito del diritto penale, un concetto che è nato e studiato in altri ambiti scientifici, quali la sociologia, e la psichiatria forense in particolare, i quali insegnano che il termine stalking (detto anche sindrome del molestatore assillante) richiama un insieme di comportamenti fastidiosi, intimidatori, persecutori nei confronti della vittima, tali da ingenerare nella stessa uno stato di ansia e preoccupazione.

Il reato in esame è connotato dalla sussistenza di tre elementi costitutivi:

- 1) La condotta tipica del reo;
- 2) La reiterazione di tale condotta;
- 3) L'insorgere di un particolare stato d'animo nella vittima.

### **LA CONDOTTA TIPICA DEL REO**

Si deve osservare che il legislatore ha proceduto ad una tipizzazione delle condotte più apparente che reale, in quanto sia le molestie che le minacce possono presentarsi nelle forme più disparate;

Il delitto di atti persecutori sotto questo profilo si configura come un reato con condotta a forma libera, in quanto, benché ad una prima lettura possa sembrare che la fattispecie in questione debba realizzarsi soltanto mediante le condotte di minaccia o molestia, è pur vero che le medesime possono concretarsi in una molteplicità di forme non aprioristicamente individuabili, considerando, altresì, che spesso le attività del molestatore, se singolarmente considerate, risultano innocue (basti pensare al fare regali, spedire lettere con dichiarazioni d'amore, inviare fiori).

### **LA REITERAZIONE DELLA CONDOTTA**

Altro elemento costitutivo del reato di atti persecutori, è la reiterazione della condotta.

La condotta deve essere reiterata e seriale nel senso che gli atti devono succedersi nel tempo.

La continuazione e reiterazione in un certo lasso di tempo è elemento costitutivo di questo reato.

Pertanto i singoli atti, se posti in essere in un'unica occasione, non integrano la fattispecie delittuosa ex art 612 bis c.p. ma quelle più "tradizionali" della "minaccia" o "molestia", magari continuate se dette condotte vengono poste in essere più di una singola volta.

Il termine «reiterare» - ad avviso della Suprema Corte - denota la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza. *Se ne deve evincere dunque*, - così conclude la Corte - *che anche due sole condotte siano sufficienti a concretare quella reiterazione a cui la norma subordina la configurazione della*

*materialità del reato.* (Cass. Penale 02 marzo 2010 n. 25527 Cass. Penale 11 gennaio 2011 n. 7601)

## **L'INSORGERE DI UN PARTICOLARE STATO D'ANIMO NELLA VITTIMA**

Quest'ultimo rappresenta dunque il terzo elemento costitutivo del reato, ovvero l'insorgenza di un particolare stato d'animo nella vittima.

Le azioni illecite devono quindi cagionare alla vittima *“un grave disagio psichico ovvero un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere”*.

Attraverso la L.119/2013, di conversione del DL. del 14 agosto 2013 n.93, sono state apportate modifiche all'articolo 612 bis del Codice penale inerente il reato di atti persecutori. Le principali sono:

- 1) arresto obbligatorio in flagranza;
- 2) irrevocabilità della querela;
- 3) nuove aggravanti

### **Arresto obbligatorio in flagranza**

Sul piano procedurale, è stato introdotto l'arresto obbligatorio in flagranza (come anche per il reato di maltrattamenti in famiglia).

L'articolo 612 bis del Codice penale è stato infatti incluso nel novero dei reati di cui all'articolo 380 del Codice di procedura penale (articolo 380, comma 2, lettera L ter).

Si precisa che, ai fini dell'arresto in flagranza, è sufficiente che la polizia assista ad una singolo segmento della condotta di stalking (lo stalking, infatti, essendo un reato abituale, è caratterizzato dalla reiterazione nel tempo degli atti persecutori; ai fini della flagranza, però, come già detto, è sufficiente essere colti nell'atto di commettere anche uno solo di tali atti).

La polizia giudiziaria potrà, su autorizzazione del pm, disporre l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Gli aggressori allontanati dalla casa familiare potranno essere controllati attraverso un braccialetto elettronico e dispositivi simili, e in caso di stalking potranno essere disposte anche le intercettazioni telefoniche

Va evidenziato, inoltre, che per effetto della Legge del 9 agosto 2013, n. 94, di conversione del Decreto Legge del 1 luglio 2013, n. 78, la pena edittale massima prevista per lo stalking è stata aumentata da quattro a cinque anni di reclusione.

Questo comporta, dal punto di vista procedurale, che per tale reato non potrà più procedersi con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'articolo 550 del Codice di

procedura penale, ma dovrà svolgersi l'udienza preliminare (a meno che il Pubblico ministero non richieda il giudizio immediato).

Va ulteriormente precisato che se l'indagato si trova in stato di custodia cautelare, il giudizio immediato è obbligatorio.

In particolare, il reato di stalking si considera perfezionato nel momento in cui si realizza uno degli eventi previsti dall'articolo 612 bis del Codice penale, ossia quando si verifica nella vittima in via alternativa:

- 1) un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
- 2) un fondato timore per la propria incolumità;
- 3) un'alterazione delle proprie abitudini di vita.

### **Irrevocabilità della querela**

Riguardo la procedibilità dell'azione penale, lo stalking è punibile su querela della persona offesa, da proporsi entro sei mesi dal fatto.

Si precisa che si procede d'ufficio (ossia a prescindere dalla querela della persona offesa) se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

La querela è irrevocabile se lo stalking è stato commesso mediante minacce reiterate e aggravate, ai sensi dell'articolo 612, comma 2, del Codice penale.

Si evidenzia che tali condizioni per l'irrevocabilità della querela, sono state introdotte dalla Legge n. 119/2013 (mentre prima, in forza della Legge n. 93/2013, l'irrevocabilità dello stalking era incondizionata).

L'irrevocabilità della querela è stata prevista in osservanza del principio stabilito dalla Convenzione di Istanbul, ratificata dal Parlamento con Legge del 27 giugno 2013, n. 77, secondo cui bisogna garantire la prosecuzione del processo penale per determinati reati di violenza, anche quando la persona offesa dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia.

negli altri casi la remissione della querela può essere solo processuale. Essa cioè deve avvenire necessariamente in udienza, dinanzi al giudice, che potrà verificare la spontaneità della remissione stessa e l'assenza di eventuali condizionamenti o coartazioni sulla vittima.

### **Nuove aggravanti**

Dal punto di vista sostanziale, sono state introdotte nuove aggravanti per lo stalker.

Precisamente, il reato di stalking è aggravato quando:

1) è commesso dal coniuge, sia in costanza del rapporto matrimoniale, sia in caso di avvenuta separazione o divorzio. Si precisa che prima del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, l'aggravante sussisteva solo in caso di separazione e divorzio (non anche se il rapporto matrimoniale era ancora in corso al momento del fatto);

2) è commesso da persona che è o sia stata legata alla persona offesa da una relazione affettiva. Si evidenzia che la Legge di conversione del 15 ottobre 2013 n. 119 ha esteso tale aggravante all'ipotesi in cui la relazione affettiva sia ancora in essere al momento del fatto (prima invece si applicava solo se la relazione affettiva era già cessata);

3) è commesso con strumenti informatici o telematici, chiunque sia l'autore.

La legge non consente le segnalazioni anonime, ma mantiene segreta l'identità di chi le fa. Stabilisce inoltre che la persona che ha subito i maltrattamenti possa fare la denuncia e raccontare la sua testimonianza in modalità protetta, cioè senza la presenza del compagno.

La legge prevede anche lo stanziamento di 10 milioni di euro per un piano anti-violenza che verrà elaborato dal ministero per le Pari opportunità, e che avrà come obiettivo l'informazione e la prevenzione della violenza contro le donne, la promozione dell'uguaglianza di genere nelle scuole; la sensibilizzazione della stampa su come trattare l'argomento; la formazione di operatori in grado di aiutare le persone che hanno subito stalking e maltrattamento e il recupero degli autori delle violenze. I fondi saranno anche usati per raccogliere e aggiornare a livello annuale dati sul fenomeno e istituire una "task force" per affrontarlo a livello statale e locale. Verranno stanziati risorse anche per rafforzare i centri anti-violenza e le case-rifugio: si parla di 10 milioni di euro per il 2013, sette per il 2014 e dieci a partire dal 2015.

La legge prevede anche che le donne immigrate che subiscono violenza e maltrattamenti in ambito domestico possano ottenere il permesso di soggiorno dopo aver ascoltato il parere dell'autorità giudiziaria. Gli autori delle percosse invece potranno essere espulsi.

Ai giudizi per i delitti di maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale sono assicurate priorità assoluta nella ammissione della persona offesa al gratuito patrocinio senza limiti di reddito; sarà inoltre previsto l'esame testimoniale con modalità protette delle vittime che lo richiedano.

### **CRITICITA'**

La normativa in esame è stata oggetto di critiche a partire da quanto contenuto in una relazione redatta dall'Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione e precisamente la n.III/03/2013 del 16/10/2013.

A non piacere è soprattutto la possibilità di ritirare la denuncia per stalking quando è relativa ad atti non gravi (a fronte di gravi minacce ripetute, ad esempio con armi, la querela diventa irrevocabile).

La Suprema Corte critica vari aspetti del Decreto con le misure contro la violenza sulle donne definitivamente convertito in legge a metà ottobre, e in particolare l'irrevocabilità, uno dei punti qualificanti della prima versione del provvedimento. «Scelta che però ha avuto vita breve – fa notare la Cassazione – giacché la legge di conversione è nuovamente tornata sulla disposizione citata, cercando un compromesso tra le opposte esigenze di rispettare la libertà della vittima del reato e di garantirle una tutela effettiva contro il menzionato rischio di essere sottoposta ad indebite pressioni». Si è fatta così «una parziale retromarcia».

Remissione processuale non tutela dal rischio di pressioni indebite «Il Parlamento ha deciso di ripristinare la revocabilità della querela, salvo nel caso in cui il reato sia stato realizzato “mediante minacce reiterate”, e ha posto dei paletti: la remissione deve essere esclusivamente processuale. L'intenzione del Legislatore era quella di «affidare al giudice il compito di svolgere una verifica effettiva sulla spontaneità remissione della querela». Ma poiché «è remissione processuale della querela anche quella resa alla polizia giudiziaria o mediante procuratore speciale», lo strumento introdotto per delimitare i casi in cui la querela resta revocabile e per «prevenire illeciti condizionamenti, non sembra particolarmente funzionale allo scopo» e presenta dubbi interpretativi.

Il giudizio del Massimario, pur promuovendo la ridefinizione del reato di atti persecutori, con una formulazione che supera un limite della legge precedente legge sullo stalking del 2009: quello che delimitava il reato al coniuge legalmente separato o divorziato o all'ex partner della vittima, esprime, tuttavia, «perplexità» sulla nozione di “relazione affettiva”, che, piuttosto sfuggente, «si presta a incontrollate estensioni interpretative dell'aggravante» stessa.

Ed ancora, tra le critiche mosse nei confronti delle misure anti stalking vi sono quelle circa l'introduzione, anche per i reati di stalking, delle misure riguardanti l'applicazione, su disposizione del Magistrato, dei cd braccialetti elettronici.

A tal proposito occorre evidenziare come tale strumento elettronico, previsto e disciplinato nel nostro ordinamento sin dal 2003, viva di un'esistenza tribolata e costellata di polemiche che hanno investito, soprattutto, i costi di gestione. Si è parlato di "bracciali gioiello" quando, nel 2011, il vicecapo della Polizia, Francesco Cirillo, si presentò in audizione al parlamento ammettendo: «Il braccialetto? Se fossimo andati da Bulgari avremmo speso meno». Ciò in quanto la convenzione stipulata con Telecom per l'acquisto e la gestione dei dispositivi elettronici, dichiarata illegittima nel 2011 dal Consiglio di Stato ha un

costo pubblico annuo di circa 10 milioni di euro. Per giunta, delle 2000 unità previste, al marzo 2014, erano circa 220 il numero dei dispositivi operativi mentre, ad oggi, sono ancora allo studio le evoluzioni del servizio, che dovrebbero portare ad applicarlo all'aperto, quando vengano prescritti divieti di avvicinarsi a persone o zone, come appunto nel caso dello stalking.

Occorre, poi, evidenziare come, a fronte di questo impianto normativo, nulla si sia fatto per ridurre la durata eccessiva dei processi che finisce per svuotare di significato le stesse sanzioni. Sanzionare significa "dare una risposta", punire. Ma quando ci si limita ad inasprire le pene, senz'anche intervenire su processi che durano sette, otto anni, significa fare la faccia feroce, senza arrivare, poi, a nessun risultato. Accorciare i processi è possibile. Occorre intervenire sul codice di procedura penale e sull'organizzazione giudiziaria.

E' necessario, infine, incrementare la formazione mirata di quanti sono chiamati ad occuparsi del problema: la violenza sulle donne non può essere affrontata alla stregua di un qualunque altro fenomeno di allarme sociale. Sono parecchi i "delitti annunciati", che fanno seguito a precedenti denunce sottovalutate: l'allarme lanciato, in questi casi, viene interpretato come reazione impulsiva e si induce la vittima a ridimensionare, minimizzare gli eventi, quando non addirittura a fare pace con il compagno. Ciò che talvolta manca è, allora, una sensibilità ed un'attenzione specifica verso questi casi, che non sempre si riscontra in maniera omogenea negli operatori giudiziari cui si rivolgono le donne. I centri antiviolenza e i servizi analoghi sono, in buona parte, costretti ad arrangiarsi con risorse limitate. Il decreto dello scorso agosto individua, tra le finalità da perseguire, proprio quella del loro potenziamento, ma non reca, al tempo stesso, gli stanziamenti finanziari necessari. C'è allora il rischio che tale rafforzamento, al pari dei dettami normativi contenuti nell'ultimo testo di riforma, restino solo belle affermazioni. Ogni anno in Italia più di 1.000.000 di donne subiscono violenza domestica, fisica o psicologica. Il 90% di loro, per paura o vergogna non denuncia, lasciando così che la propria vita venga a poco a poco cancellata. Lo sforzo concentrato di cui il legislatore, forze di polizia ed operatori del diritto devono farsi carico è quello di ridurre sensibilmente la percentuale di coloro che non denunciano perchè l'ottenimento di quel risultato sarà la riprova della validità ed efficacia delle misure adottate nonchè della ritrovata fiducia delle vittime verso lo Stato e i suoi apparati di protezione e tutela.

**Avv. Lorenzo Iacobbi**